



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

**La Regione del Veneto e la sussidiarietà come forma di governo
del territorio: l'attuazione del decentramento**

Anni 2001 – 2005

Segreteria Regionale Affari Generali

*Commissario Straordinario
per l'accelerazione dei processi di trasferimento di funzioni
ai sensi della L. n. 59/1997, del D.Lgs. n. 112/1998 e della L.R. n. 11/2001*

SOMMARIO

- L'attuazione della riforma amministrativa pag. 5
- Analisi delle funzioni conferite agli Enti Locali dalla LR 11/2001:
alcuni esempi pag 11
- Tabelle e grafici pag. 19
- L'attuazione della LR 11/2001 e il processo di semplificazione normativa pag. 31

L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA AMMINISTRATIVA

Nell'ultimo quinquennio la Regione del Veneto ha attuato una profonda e rilevante riforma dell'attività amministrativa svolta sul territorio sia dalla Regione stessa che dalle Autonomie Locali, completando sostanzialmente il percorso di attuazione del decentramento amministrativo avviato dallo Stato con la Legge 15 marzo 1997, n. 59 e con i Decreti Legislativi attuativi, in particolare con il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (cd Riforma Bassanini).

La Riforma prevedeva un processo a cascata: lo Stato ha conferito nuove funzioni alle Regioni disponendo che queste ultime, a loro volta, trasferissero alle Autonomie Locali tutte le funzioni che non richiedevano di essere esercitate a livello regionale.

Per dare piena attuazione al processo di cambiamento, la Regione del Veneto è intervenuta con una strategia articolata su più punti.

D) Il conferimento di funzioni agli Enti operanti sul territorio

- ❖ Con la **legge regionale 13 aprile 2001, n. 11**, in applicazione del **principio di sussidiarietà**, la Regione ha conferito agli Enti Locali, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative ed organizzative, tutte le funzioni regionali non attinenti ad esigenze unitarie per la collettività e il territorio regionale.

Si tratta di una legge organica con cui sono state ripartite, settore per settore, le competenze tra la Regione e le Autonomie Locali, conferendo alle stesse tutte le funzioni che non richiedevano un esercizio a livello regionale:

- sia con riferimento alle funzioni decentrate dallo Stato alla Regione con il D.Lgs. n.112/1998;
- sia in relazione a funzioni amministrative esercitate dalla Regione antecedentemente alla Riforma Bassanini (es. in materia di Turismo e di Formazione Professionale).

La Regione ha così assunto il ruolo di soggetto primario di programmazione, pianificazione e indirizzo, mentre gli Enti Locali sono divenuti i principali soggetti delle funzioni di gestione amministrativa a diretto contatto con i cittadini, in particolare, in relazione ai seguenti ambiti:

- a) sviluppo economico e attività produttive
- b) territorio, ambiente e infrastrutture
- c) servizi alla persona e alla comunità.

In risposta ai bisogni del cittadino, i Comuni, le Comunità Montane e le Province sono divenuti i principali erogatori di servizi e funzioni, proprio perché, essendo più vicini alla collettività, da un lato possono meglio cogliere le esigenze delle singole comunità, dall'altro sono gli interlocutori istituzionali più facilmente raggiungibili dai cittadini.

La Regione si è allora concentrata sempre più sull'obiettivo di governare e orientare l'azione dei soggetti operanti sul territorio, finalizzandola allo sviluppo sociale ed economico mediante un'efficace attività di programmazione.

In risposta all'esigenza, espressa dalla società veneta, di un maggiore coinvolgimento dei privati, delle associazioni e del volontariato nello svolgimento dell'azione della Pubblica Amministrazione a servizio e a sostegno dei cittadini, la Regione – sempre nell'ambito della LR n. 11/2001 - in applicazione del principio di **sussidiarietà orizzontale**, ha inoltre riconosciuto un particolare rilievo alla partecipazione, al concorso e all'iniziativa dei soggetti privati nell'esercizio delle funzioni amministrative, ad eccezione dei casi in cui l'organizzazione pubblica appaia indispensabile alla realizzazione dell'interesse generale (DGR n. 2124 del 3.8.2001)

- ❖ Con altre leggi regionali è stata inoltre dettata la disciplina per la ripartizione tra la Regione e gli Enti Locali delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dallo Stato con i decreti legislativi (diversi dal D.Lgs. n. 112/1998) attuativi della legge n. 59/1997, con riguardo a particolari settori, quali:
 - il settore dell'agricoltura disciplinato, in attuazione del Decreto Legislativo 4 giugno 1997, n. 143, dalla legge regionale 10 luglio 1998, n. 23 (*Conferimento agli enti locali di funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione*)

- il settore del trasporto pubblico locale disciplinato, in attuazione del Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dalla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 (*Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale*);
- il settore del mercato del lavoro disciplinato, in attuazione del Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, dalla legge regionale. 16 dicembre 1998, n. 31 (*Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, 469*);
- il settore del commercio disciplinato, in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dalla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 (*Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto*) –che ha abrogato la precedente legge regionale 9 agosto 1999, n. 37- nonché dalla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 (*Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche*).

II) Il rafforzamento e la valorizzazione delle sedi di concertazione istituzionale

Al fine di assicurare coerenza all'azione pubblica complessivamente svolta sul proprio territorio, la Regione del Veneto ha sviluppato forti e innovative forme di collaborazione e di raccordo con gli altri soggetti istituzionali, ritenendo che l'attuazione concreta della Riforma, esaltando l'identità e la capacità di autogestirsi delle diverse realtà territoriali, può agevolare il progresso sociale ed economico solo se i vari attori istituzionali si coordinano tra loro e sono capaci di un dialogo continuo.

La legge regionale n. 11/2001 ha previsto pertanto il potenziamento della **Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali**, già istituita con la legge regionale 3 giugno 1997, n. 20, riconoscendone espressamente il ruolo di principale organo concertativo, consultivo e di raccordo con gli Enti Locali.

Alla Conferenza sono stati attribuiti numerosi e rilevanti compiti, tra cui quelli di:

- formulare proposte ed esprimere pareri sui progetti di legge di conferimento delle funzioni amministrative agli Enti Locali

- formulare proposte e concertare sui criteri per la ripartizione dei fondi regionali tra gli Enti Locali per l'esercizio delle funzioni conferite e sugli schemi di direttive per l'esercizio delle funzioni delegate.

Con la successiva legge regionale 19 novembre 2001, n. 35 *"Nuove norme sulla programmazione"*, la Regione ha quindi esteso il principio della concertazione con gli Enti Locali e con le parti sociali anche all'attività di programmazione.

Al fine di adottare una disciplina unitaria per tutte le attività di concertazione di iniziativa della Giunta Regionale, è stato istituito il **Tavolo Generale della concertazione regionale**, con il compito di definire e governare le tematiche di rilevanza strategica e programmatica per lo sviluppo della Regione.

Mediante le attività svolte al Tavolo Generale, ed ai singoli Tavoli settoriali, i rappresentanti delle categorie economiche e sociali della collettività (industriali, artigiani, cooperazione sociale) contribuiscono fattivamente alla concertazione nelle fasi di approvazione dei principali documenti di programmazione della Regione (Documento di Programmazione Economica e Finanziaria - DPEF; Piani di Attuazione e di Spesa - PAS; Programma Regionale di Sviluppo - PRS).

III) **Il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali**

La Regione del Veneto ha trasferito agli Enti Locali considerevoli ed **autonome risorse** finanziarie ed umane, al fine di consentire - in concreto - un adeguato esercizio delle funzioni conferite nei settori interessati dal decentramento.

Dette risorse vanno ad aggiungersi a quelle trasferite agli Enti Locali dallo Stato per conto della Regione (cosiddette **risorse indirette**) previste dai DPCM attuativi della Riforma Bassanini e relative a funzioni che, già esercitate dallo Stato, sono state conferite alla Regione e da questa agli Enti Locali. Grazie ad un Accordo raggiunto in Conferenza Unificata, tali risorse seguono un percorso abbreviato, per evitare il "doppio passaggio" delle stesse (cioè dallo Stato alla Regione e dalla Regione agli Enti Locali).

In particolare, in ordine ai **trasferimenti di risorse autonome** :

- la Regione, nel periodo 2001 – 2004, ha erogato agli Enti Locali e agli altri Enti operanti sul territorio oltre il **98 %** delle **risorse finanziarie** assegnate per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi delle leggi regionali sopra citate, per un importo complessivo (comprese le risorse per il personale trasferito) pari a **euro 468 milioni**.

Per l'esercizio 2005, le risorse finanziarie assegnate allo stesso titolo nel bilancio regionale ammontano a **euro 126 milioni**.

- per quanto riguarda le **risorse umane**, su un totale di **535** unità di personale assegnate agli Enti destinatari delle funzioni, sono state trasferite ben 495 e monetizzate (mediante il trasferimento di corrispondenti risorse sostitutive) le restanti 40 unità.

Considerando invece le **risorse indirette**, trasferite agli Enti Locali del Veneto dallo Stato per conto della Regione, nel periodo 2001-2004, sono state trasferite risorse finanziarie per un importo complessivo di circa **175 milioni di euro** e **608** unità di personale provenienti dalle diverse Amministrazioni Statali coinvolte dal processo di decentramento.

Per l'esercizio 2005, è previsto il trasferimento di oltre 20 milioni di euro.

IV) **Il Commissario Straordinario per il decentramento**

Al fine di coordinare i processi volti alla gestione di funzioni e risorse trasferite dallo Stato alla Regione ed al trasferimento di funzioni e risorse dalla Regione alle Autonomie Locali e funzionali, la Giunta Regionale, già a partire dal 2001, ha nominato un Commissario Straordinario per il decentramento amministrativo.

In particolare, al Commissario è stato attribuito il compito, sulla base degli indirizzi e delle direttive della Giunta stessa, di:

- porre in essere tutte le attività necessarie a dare impulso e ad accelerare il processo di decentramento già in atto
- eseguire un costante monitoraggio dei trasferimenti di funzioni e di risorse, in entrata (dallo Stato alla Regione) e in uscita (dalla Regione alle Autonomie)
- evidenziare, nell'ambito di tale monitoraggio, eventuali criticità e proporre ipotesi risolutive.

Questa scelta organizzativa della Regione del Veneto ha facilitato una concreta accelerazione nell'attuazione della Riforma: la completezza delle informazioni acquisite ha consentito infatti al Commissario di avere un quadro d'insieme dell'intero processo, e di essere un punto di riferimento per le Strutture regionali coinvolte solo in modo settoriale dalle diverse problematiche connesse al decentramento.

L'esistenza di una figura di raccordo all'interno dell'organizzazione regionale ha agevolato inoltre il colloquio ed il confronto della Regione con i soggetti terzi, soprattutto con gli Enti destinatari del conferimento di funzioni.

ANALISI DELLE FUNZIONI CONFERITE AGLI ENTI OPERANTI SUL TERRITORIO DALLA LEGGE REGIONALE N. 11/2001: ALCUNI ESEMPI

La legge regionale n. 11/2001 costituisce un *corpus* complesso di norme che tendenzialmente afferma il principio di sussidiarietà e l'attuazione del decentramento istituzionale in tutti i settori di intervento facenti capo alla Regione.

In alcuni settori tuttavia, il peso, istituzionale e/o economico, delle funzioni decentrate è stato particolarmente rilevante.

Pare quindi utile (anche per rendere più immediato il confronto con altre esperienze regionali) analizzare alcune delle ipotesi più significative di decentramento attuate nella realtà del Veneto.

➤ DECENTRAMENTO NEL SETTORE DEL TURISMO

La legge regionale n. 11/2001 ha disposto, a decorrere dal 1.1.2002, la soppressione delle Aziende di Promozione Turistica, enti strumentali della Regione istituiti ai sensi della LR n. 13/1994, ed ha previsto il contestuale trasferimento alle Province delle funzioni di informazione, accoglienza, assistenza turistica (nonché di ulteriori funzioni, diverse da quelle già facenti capo alle APT).

Il decentramento amministrativo operato in questo settore è stato poi confermato nel successivo testo legislativo di riforma organica della disciplina vigente in materia di turismo: **la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33** (*Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo*).

Per l'esercizio delle funzioni conferite è stato destinato alle **Province** un complesso rilevante di risorse umane, finanziarie e strumentali.

In particolare, per ciò che riguarda le risorse umane, tutto il personale di ruolo presso le sopresse Aziende, ed in servizio alla data del 31.12.2001, è stato trasferito alle Province competenti per territorio, per un numero complessivo di trasferiti pari a 180 unità.

Per ciò che riguarda le risorse strumentali, le Province sono subentrate nella titolarità dei beni mobili ed immobili e delle situazioni giuridiche attive e passive delle Aziende sopresse.

Per quanto riguarda infine le risorse finanziarie, la Regione del Veneto trasferisce alle Province, per l'esercizio sia delle funzioni prima svolte dalle APT sia delle altre funzioni conferite, oltre 12 milioni di euro all'anno (per un totale di 38 milioni di euro nel periodo 2001-2004).

Anche ai **Comuni** sono state conferite numerose competenze, tra cui l'approvazione dei piani particolareggiati degli arenili, in attuazione del piano regionale di utilizzazione del demanio marittimo a finalità turistico - ricreativa, nonché il rilascio, rinnovo, modificazione, revoca e dichiarazione di decadenza delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico – ricreativa.

Per l'esercizio delle funzioni conferite ai Comuni in tema di concessioni relative al demanio marittimo la legge ha previsto l'assegnazione a ciascun Comune del 60 % dell'imposta regionale riscossa, oltre delle somme introitate a titolo di sanzioni amministrative e tributarie e dei relativi interessi.

<i>RISORSE FINANZIARIE anni 2001-2004</i>	euro 38.000.000
<i>RISORSE UMANE</i>	n. 180
<i>PRINCIPALI FUNZIONI CONFERITE</i>	<p>Province – funzioni di</p> <ul style="list-style-type: none"> • informazione, assistenza e accoglienza al turista • autorizzazione all'apertura di agenzie di viaggio e di strutture recettive • abilitazione all'esercizio di professioni turistiche <p>Comuni – funzioni di</p> <ul style="list-style-type: none"> • concessione sul demanio marittimo ad uso turistico ricreativo

➤ **DECENTRAMENTO NEL SETTORE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

La legge regionale n. 11/2001 ha previsto che le Province, in attuazione della programmazione regionale e sulla base delle risorse proprie e trasferite, debbano esercitare le funzioni di gestione dell'offerta formativa, erogata dalla Regione attraverso i Centri di Formazione Professionale (CFP), nonché altri interventi connessi alla formazione.

E' stato quindi disposto il passaggio dei CFP, a decorrere dall'1.9.2001, alle Province territorialmente competenti: sono state trasferite tutte le unità di personale regionale in servizio presso i CFP, nonché le risorse finanziarie e strumentali occorrenti per l'esercizio della funzione decentrata.

Con alcuni provvedimenti della Giunta Regionale (DGR n. 2138/2001 e n. 4082/2002) sono state disciplinate nel dettaglio le modalità e i termini di tale trasferimento, determinando le risorse da trasferire annualmente alle Amministrazioni Provinciali per la copertura delle spese necessarie all'esercizio delle funzioni trasferite.

In particolare, con riferimento alle risorse umane, è stato disposto il trasferimento alle Province di tutto il personale in servizio presso i CFP alla data del 31.8.2001, per un numero complessivo di 214 dipendenti di ruolo trasferiti e 2 unità di personale compensate con risorse sostitutive (monetizzazione). Sono inoltre state trasferite 34 unità con contratto a tempo determinato (personale docente dei Centri).

In ordine poi alle risorse finanziarie, è stato previsto – a decorrere dal 1.1.2002 - il trasferimento annuale alle Province del Veneto di un importo complessivo di circa 9 milioni di euro, quale onere finanziario corrispondente alle spese per il pagamento del personale, alle spese funzionali - ossia per gli affitti, le utenze, la copertura assicurativa, la manutenzione degli immobili, la vigilanza, il noleggio di apparecchiature, la telefonia - ed alle spese relative alla gestione dei corsi di formazione professionale (per un importo complessivo nel periodo 2001-2004 di 26.600.000 euro).

Con riguardo, infine, alle risorse strumentali (sedi e arredi) è stata prevista:

- la concessione in comodato alle Province di tutti i beni immobili di proprietà della Regione, strumentali alle funzioni conferite, a condizione del mantenimento della loro destinazione d'uso
- la cessione alle Province dei contratti di locazione in essere in ordine agli immobili utilizzati dalla Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni trasferite.

<i>RISORSE FINANZIARIE anni 2001-2004</i>	euro 26.600.000
<i>RISORSE UMANE</i>	n. 250
<i>PRINCIPALI FUNZIONI CONFERITE</i>	Province – funzioni di <ul style="list-style-type: none"> • gestione dell'offerta formativa mediante i Centri Formazione Professionale • interventi connessi in materia di formazione professionale

➤ **DECENTRAMENTO NEL SETTORE DELLA VIABILITA'**

La rete viaria trasferita dallo Stato alla Regione, ai sensi dell'articolo 101, comma 2 del D.Lgs. n. 112/1998, è stata suddivisa in rete viaria di interesse regionale, appartenente al demanio della Regione, e rete viaria provinciale, appartenente al demanio delle Province.

Per le attività di progettazione, esecuzione, gestione, manutenzione e vigilanza della rete viaria di interesse regionale è stata costituita, con **legge regionale n. 29 del 25/10/2001**, una società a prevalente capitale pubblico, la Veneto Strade SpA.

Alla società partecipano anche tutte le Province del Veneto, la cui partecipazione societaria, per legge, non può superare il 50% delle quote.

Spetta alla Giunta Regionale, di intesa con le Province, adottare il Piano triennale per gli interventi di gestione, adeguamento e sviluppo della viabilità, che deve essere approvato dal Consiglio regionale, sentita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali. Il primo Piano triennale è stato approvato nel 2002 e contestualmente è stata determinata la rete viaria d'interesse regionale, appartenente al demanio regionale (deliberazioni CR 24 luglio 2002, n. 59 e n. 60) e nello stesso anno è stato sottoscritto, tra la Regione del Veneto e Veneto Strade SpA, l'Atto di concessione per la gestione della rete stradale di interesse regionale.

Alle **Province** sono state invece conferite le funzioni relative alla progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza sulla rete viaria provinciale di competenza, nonché la gestione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e all'esposizione della pubblicità lungo o in vista di tali strade.

In molti ambiti provinciali, peraltro, la società Veneto Strade SpA - sulla base di apposite Convenzioni stipulate con le singole Province - ha in concessione la gestione di tutta o parte della rete viaria provinciale (oltre che della rete viaria di interesse regionale).

Le risorse finanziarie assegnate dalla Regione per l'esercizio delle funzioni conferite - ammontanti per il periodo 2001-2004 ad euro 266.325.000 - sono state pertanto destinate in gran parte a Veneto Strade. Per l'esercizio delle rilevanti funzioni conferite in materia alle **Province**, in base al DPCM del 22.12.2000, lo Stato assegna inoltre annualmente alle stesse (risorse indirette) risorse finanziarie per circa 39 milioni di euro (per un totale di euro 156.275.000 nel periodo 2001-2004). Sono state inoltre trasferite alle Province 252 unità di personale proveniente dall'ANAS.

<i>RISORSE FINANZIARIE anni 2001-2004</i>	euro 422.600.000
<i>RISORSE UMANE</i>	n. 266
<i>PRINCIPALI FUNZIONI CONFERITE</i>	Province – funzioni di <ul style="list-style-type: none"> • gestione e vigilanza rete viaria provinciale • fissazione e riscossione tariffe relative alla pubblicità lungo le strade Veneto StradeSpa – funzioni di <ul style="list-style-type: none"> • gestione e vigilanza rete viaria d'interesse regionale • gestione rete viaria provinciale, previa convenzione con le Province

➤ ***DECENTRAMENTO NEL SETTORE DELLA DIFESA DEL SUOLO***

La legge regionale n. 11/2001 ha disposto il conferimento alle **Province** di una serie rilevante di funzioni, tra cui in particolare quelle:

- di programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione di interventi in materia di difesa del suolo, intesa come difesa da fenomeni di dissesto idrogeologico, nonché da tutti gli eventi di rischio che minaccino infrastrutture o centri abitati presenti sul territorio
- di gestione del demanio lacuale.

Poiché le funzioni conferite alle Province derivano in parte da quelle decentrate dallo Stato con il D.Lgs. n. 112/1998 ed in parte da quelle già precedentemente esercitate dalla Regione, per l'esercizio delle stesse sono state destinate alle Province sia risorse trasferite dallo Stato per conto della Regione (risorse indirette), sia risorse autonome trasferite dalla Regione.

In particolare, sono state assegnate alle Province risorse indirette (che transitano dallo Stato) pari annualmente a circa 10.800.000 euro, e a decorrere dal 1.1.2003, risorse direttamente dalla Regione, a titolo di finanziamento delle spese per il personale trasferito, risorse per oltre 990.000 euro all'anno (per un totale di risorse assegnate alle province nel periodo 2001-2004 di euro 45.257.000).

Anche in questo settore, inoltre, il conferimento di funzioni ha comportato un processo di mobilità di personale regionale verso le Amministrazioni Provinciali, ed in particolare di un contingente di 30

unità scelte tra il personale regionale in servizio presso gli uffici regionali del Genio Civile, mediante la formazione di graduatorie interne agli uffici regionali (solo 3 unità sono state monetizzate).

<i>RISORSE FINANZIARIE anni 2001-2004</i>	euro 45.257.000
<i>RISORSE UMANE</i>	n. 30
<i>PRINCIPALI FUNZIONI CONFERITE</i>	Province – funzioni <ul style="list-style-type: none"> • relative ad interventi di difesa idrogeologica e di consolidamento degli abitati • di pronto intervento • di gestione del demanio lacuale

➤ ***DECENTRAMENTO NEL SETTORE DEL MERCATO DEL LAVORO***

In questo settore l'attuazione del decentramento è stata avviata prima dell'approvazione della LR n. 11/2001: in attuazione del D.Lgs. n. 469/1997 (uno dei decreti di attuazione della Riforma Bassanini), la Regione del Veneto ha disciplinato la materia delle politiche attive del lavoro e dei servizi all'impiego con **legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31**, conferendo rilevanti funzioni alle Province.

In particolare, sono state conferite:

- tutte le funzioni ed i compiti - già esercitati dalle Direzioni Provinciali del Lavoro e dalle Sezioni Circoscrizionali per l'Impiego (Uffici periferici del Ministero del Lavoro) - relativi al collocamento (ordinario, agricolo, obbligatorio, ecc.), mediante strutture denominate "Centri per l'impiego"
- funzioni e compiti in tema di SIL (Sistema Informativo Lavoro)
- sulla base della programmazione regionale, ulteriori funzioni in materia di servizi all'impiego, politiche del lavoro, gestione dell'offerta formativa
- funzioni in materia di lavori socialmente utili.

Al fine di esercitare le nuove funzioni, le Province presentano un Piano provinciale per il lavoro alla Regione per la verifica della conformità alla programmazione regionale; detto piano contiene gli interventi da realizzare per lo sviluppo del sistema dei servizi all'impiego e delle politiche attive del lavoro.

Con la LR n. 31/1998 è stato inoltre istituito l'**Ente regionale Veneto Lavoro**, cui sono state attribuite, tra le altre, funzioni di:

- assistenza tecnica e monitoraggio in tema di programmazione e coordinamento di iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro
- supporto alle strutture regionali in tema di programmazione, gestione e valutazione degli effetti delle politiche attive del lavoro
- assistenza tecnica alle Province e agli organismi che esercitano funzioni e svolgono attività relative alle politiche attive del lavoro
- promozione della qualificazione dei servizi per l'impiego, attraverso attività di ricerca, studio e documentazione.

Anche in questo settore, come in quello della difesa del suolo, alle **Province** sono destinate sia risorse trasferite dallo Stato per conto della Regione (cd. risorse indirette), sia (in minor misura) risorse trasferite direttamente dalla Regione.

In particolare:

- oltre a 10.600.000 euro all'anno, da parte dello Stato
- circa 595.000 euro all'anno da parte della Regione, per la monetizzazione del personale che, pur se assegnato dallo Stato, non è stato trasferito.

(per un totale - nel periodo 2001-2004 - di circa 45.000.000 euro).

Alle Province del Veneto è stato inoltre trasferito dallo Stato, per conto della Regione, un contingente di 356 unità di personale.

La Regione del Veneto finanzia infine l'esercizio delle funzioni svolte dall'Ente **Veneto Lavoro**, trasferendo allo stesso annualmente l'importo (comprensivo anche del finanziamento del personale) di circa 2.700.000 euro (per un totale - nel periodo 2001-2004 di circa 10.900.000 euro).

<i>RISORSE FINANZIARIE</i> <i>Anni 2001-2004</i>	euro 55.968.000
<i>RISORSE UMANE</i>	n. 401
<i>PRINCIPALI FUNZIONI</i> <i>CONFERITE</i>	Province – funzioni <ul style="list-style-type: none"> • di collocamento • relative al SIL • relative ai lavori socialmente utili Veneto Lavoro – funzioni <ul style="list-style-type: none"> • assistenza tecnica e monitoraggio delle politiche del lavoro • promozione qualificazione dei servizi per l'impiego